



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 81 del 18/10/2018

Adunanza straordinaria – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO" E ALLA MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI DEL TERRITORIO COMUNALE E DEI COMUNI LIMITROFI - APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciotto** del mese di **ottobre** alle ore **14:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Galliani, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **16** Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n. **77** del **18/10/2018**).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dario Palumberi – nella sua qualità di Presidente, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Casoni Chiara, Camarda Luca, Cevenini Bruno.

Risultano presenti gli Assessori: Micele Antonella, Abagnato Fabio, Bersanetti Nicola, Bevacqua Concetta, Masetti Massimo, Nanni Paolo, Negroni Barbara.

Successivamente il Consigliere del Consiglio comunale introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 5 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

BOSSO MASSIMO	Presente	CIRAULO FRANCO	Presente
CASONI CHIARA	Presente	MOROTTI ALICE	Presente
RUGGERI MATTEO	Presente	CAMARDA LUCA	Presente
FINI GIULIO	Presente	BRUNETTI CARMELA	Presente
LOLLINI ALESSIA	Presente	SETA ERIKA	Presente
PERI LORENA	Presente	PEDICA MIRKO	Presente
GRENDENE ROBERTO	Presente	MURATORI MAURO	Assente
GUIDOTTI ISABELLA	Presente	RAINONE PAOLO	Presente
GURIOLI ANDREA	Assente	CANDIDO LOREDANA	Presente
BARBANI LIBERO	Presente	STEFANELLI STEFANO	Presente
PALUMBERI DARIO	Presente	CEVENINI BRUNO	Presente
ANCARANI ESTER	Presente	TONELLI ANDREA	Presente
CINTI FEDERICO	Assente		

PRESENTI N. 22

ASSENTI N. 3

OGGETTO: MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO" E ALLA MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI DEL TERRITORIO COMUNALE E DEI COMUNI LIMITROFI - APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 60/2013, esecutiva ai sensi di legge, recante "Adesione al Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo" adottata al fine di promuovere la legge di iniziativa popolare tesa a consentire maggiore potere d'intervento ai Sindaci per limitare la diffusione del fenomeno della ludopatia;

- n. 35/2014, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Criteri per la determinazione delle tariffe "IUC – TARI" (Tassa rifiuti) per l'anno 2014, con la quale è stata inserita la specifica dizione "Videolottery" nella tariffa di tassazione;

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni della Giunta comunale:

- n. 96/2015, esecutiva ai sensi di legge, recante "Criteri, Risorse, procedure, tempi e periodo di riferimento del Piano dei patrocini e benefici 2016" con cui l'Amministrazione ha previsto l'esclusione della concessione del patrocinio per quelle iniziative e/o progetti che direttamente o indirettamente si avvalgono per la loro realizzazione di risorse o contributi provenienti da attività collegate al gioco d'azzardo;

- n. 6/2016, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Linee di indirizzo in materia di pubblicità discriminatoria, lesiva della dignità della persona o finalizzata alla promozione del gioco d'azzardo", con cui viene vietata l'affissione sui propri spazi pubblicitari di attività legate al gioco d'azzardo o che veicolino un messaggio sessista o comunque volgare e che danneggino la dignità di una persona;

Tenuto conto inoltre che il Comune di Casalecchio di Reno, nell'ambito delle azioni poste in essere al fine di prevenire e contrastare il gioco d'azzardo, ha:

- aderito al Protocollo d'intesa denominato "*Al lavoro non t'azzardare*" siglato tra l'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, l'Azienda Ausl - Distretto di Casalecchio di Reno, il Dipartimento di salute Mentale (dipendenze patologiche SERT), l'Azienda Speciale Consortile per la Cittadinanza Insieme e le organizzazioni sindacali confederali CGIL, CISL e UIL, per la realizzazione di un progetto pilota finalizzato alla prevenzione e contrasto delle dipendenze patologiche da gioco d'azzardo.

- avviato nel 2016 un progetto di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico rivolto a tutti gli Istituti scolastici secondari di secondo grado del territorio coordinato da AUSL e L.I.N.F.A. tramite i Progetti: "*Azzardo: se questo è un gioco...*" e "*Fate il nostro gioco*";

- promosso degli incontri presso i Centri sociali del territorio per diffondere la consapevolezza sui danni provocati dal gioco;

Preso atto dell'aggiornamento della mappatura degli esercizi iscritti ad Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), mappatura redatta dal Servizio Urbanistica, edilizia, dati territoriali, che evidenzia gli edifici e i luoghi sensibili presenti sul territorio comunale e dei Comuni limitrofi;

Rilevato altresì che:

- il fenomeno dell'incremento del gioco d'azzardo e il successivo progressivo sviluppo di una dipendenza patologica sta assumendo, nel nostro paese, aspetti di problematicità oltre che sul piano psicologico individuale anche in ambito relazionale, familiare, sociale, penale e culturale;

- il "Disturbo da gioco d'azzardo" è notevolmente aumentato negli ultimi tre anni secondo i dati forniti dall'Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze Patologiche AUSL di Bologna;

- il Dipartimento Politiche antidroga (relazione al Parlamento 2011), nel periodo 2007 – 2008, rilevava che i giocatori d'azzardo patologici ammontavano all'1% della popolazione generale ed i giocatori "problematici" al 5%, mentre attualmente viene stimato un problematico incremento di entrambe le tipologie.

- anche il Servizio per le Tossicodipendenze (SerT) competente per territorio ha registrato un incremento significativo sia del numero di utenti presi in carico per problemi di "Disturbo da Gioco d'Azzardo Patologico" sia degli interventi effettuati sui familiari dei giocatori, ed ha rilevato come le variabili che concorrono all'instaurarsi di una condizione psicopatologica del giocatore siano diverse e nello specifico:

- un aumento dell'"offerta" di giochi d'azzardo che comporta utilizzo di denaro;
- facile accessibilità ai vari tipi di gioco;
- promozione ed incentivazione, attraverso la pubblicità, del gioco d'azzardo proposto come un'opportunità, "possibile" per tutti per un cambiamento di vita e un rapido miglioramento delle proprie condizioni sociali ed economiche;
- caratteristiche additive dei nuovi giochi d'azzardo;

Evidenziato come:

- il Documento Unico di Programmazione 2015-2019 - nota di aggiornamento 2017/2019, preveda alla missione 12 "Diritti sociali politiche sociali e famiglia" programma n. 4 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale" l'adozione di progetti di contrasto alla ludopatia;

- rientri tra i compiti dell'Amministrazione comunale tutelare la salute pubblica, il benessere individuale e collettivo nel proprio territorio, promuovere e preservare anche attraverso interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio;

- rientri nelle competenze specifiche del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 comma 7, D.Lgs 267/2000 s.m.i., coordinare ed organizzare sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale gli orari dei servizi commerciali e dei pubblici esercizi, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive degli utenti;

Sottolineato inoltre che:

- il D.L. n. 158/2012 convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 189/2012, all'art. 1 comma 1 prevede l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da "ludopatia";

- la Regione Emilia - Romagna è intervenuta in materia di ludopatia ed in particolare ha approvato la Legge n. 5/2013, s.m.i., recante “*Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e patologie correlate*”; e la DGR N° 831 del 12/06/2017 recante: “*modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (L.R. n° 5/2013 come modificata dall’art. 48 L.R. n° 18/2016)*”;

Vista nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. N° 557/PAS/U/008686/12001 del 8/6/2017 in relazione alla licenza ex art. 88 TULPS, le distanze dai luoghi sensibili e la Sentenza della Corte Costituzionale n° 108 del 11/5/2017;

Ritenuto necessario, al fine di adeguare la disciplina regolamentare interna agli interventi normativi ed interpretativi del legislatore nazionale e regionale modificare il "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito” il cui testo è allegato sotto la lettera A, unitamente alla mappatura dei luoghi sensibili aggiornata al 3 agosto 2018 e allegata sotto la lettera B, allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

Sentita la Giunta Comunale;

Sentita altresì la Commissione Consiliare competente in materia che ha espresso il relativo parere in atti in data 11 ottobre 2018;

Uditi:

- L'illustrazione dell'Assessore Masetti;

- I seguenti interventi in sede di discussione generale: Consigliere Rainone (Movimento 5 stelle); Assessore Masetti;

- Le seguenti dichiarazioni di voto:

- Consigliere Tonelli (Lista Civica Casalecchio di Reno): richiamando le considerazioni già espresse in Commissione consiliare ed il precedente voto contrario espresso per l'approvazione del Regolamento, dichiara il voto contrario della Lista Civica Casalecchio di Reno;

- Consigliere Rainone (Movimento 5 stelle): Premesso di auspicare un ausilio da parte della Regione per i controlli da effettuare e il divieto di pubblicità sulla materia, dichiara l'astensione dal voto del gruppo consiliare di appartenenza;

- Consigliere Pedica (Forza Italia): Dichiara il voto contrario del Gruppo consiliare di appartenenza in coerenza con il voto contrario già espresso per l'approvazione del Regolamento;

- Consigliera Casoni (PD): dopo avere ringraziato l'Assessore Masetti per l'attenta gestione della tematica, dichiara il voto favorevole del Gruppo consiliare di maggioranza;

Dato atto che ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra indicati;

Preso atto che durante la discussione la Consigliera Morotti è uscita dall'aula. Presenti 21.

Visto l'esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Presenti: 21

Votanti: 18

Favorevoli: 15 (Gruppo P.D.)

Contrari: 4 (Gruppo Forza Italia e Lista Civica Casalecchio di Reno)

Astenuti: 3 (Rainone, Stefanelli e Candido del Gruppo Movimento 5 stelle)

il Consiglio

DELIBERA

1. Di approvare le modificazioni del "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito" il cui testo aggiornato e coordinato è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Di approvare altresì le modificazioni della mappatura dei luoghi sensibili aggiornata al 3 agosto 2018 redatta dal Servizio Urbanistica, edilizia, dati territoriali, che evidenzia gli edifici e i luoghi sensibili presenti sul territorio comunale e dei Comuni limitrofi, redatta secondo i criteri definiti dalla L.R. Emilia Romagna n. 5/2013, il cui testo è allegato sotto la lettera B alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore contestualmente all'esecutività della presente deliberazione.

Alle ore 18,45 il Presidente dichiara sciolta la seduta.



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente
Dario Palumberi

Il Segretario Generale
Raffaella Galliani

EDIFICI SCOLASTICI

LICEO L. DA VINCI SUCCURSALE
ELEMENTARE XXV APRILE
MATERNA CARAVAGGIO
MEDIA INFERIORE G. GALILEI
MATERNA VIGNONI
MATERNA ARCOBALENO
ELEMENTARE TOVOLI
SPAZIO BIMBI/GENITORI MERIDIANA
ITCS SALVEMINI
ELEMENTARE GARIBALDI
MATERNA ESPERANTO
MEDIA INFERIORE "G. MARCONI"
LICEO "L. DA VINCI"
ELEMENTARE "G. CARDUCCI"
MATERNA "LAMMA"
MATERNA "DOZZA"
ELEMENTARE "VIGANO"
MEDIA INFERIORE "MORUZZI"
MATERNA "RUBINI"
MATERNA "DON MILANI"
ELEMENTARE "CIARI"
MATERNA "LIDO"
IPSSAR "SCAPPI"
CENTRO GENITORI-BAMBINI "PAN DI ZENZERO"

SASSO MARCONI

MATERNA BORGONUOVO
ELEMENTARE BORGONUOVO
MEDIA INFERIORE BORGONUOVO

BOLOGNA

ITCS "BELLUZZI"
MATERNA
ELEMENTARE
ELEMENTARE "MORANDI"
ELEMENTARE

IMPIANTI SPORTIVI

CAMPETTO CALCIO PARCO ZANARDI
CAMPETTO BASKET "EX GALOPPATOIO"
IMPIANTI SPORTIVI COMPLESSO "SCOLASTICO XXV APRILE"
IMPIANTI SPORTIVI COMPLESSO SCOLASTICO "GALILEI"
CAMPO-SCUOLA TIRO CON L'ARCO PRESSO SCUOLE GALILEI
IMPIANTI SPORTIVI GIARDINO ROMAINVILLE
PISTA PATTINAGGIO "G. MASI"
IMPIANTI SPORTIVI PARROCCHIA DI SAN MARTINO
COMPLESSO "TIRO AL VOLO"
PALAZZETTO "UNIPOLARENA"
CAMPETTI CALCIO MERIDIANA
IMPIANTI SPORTIVI COMPLESSO SCOLASTICO TOVOLI/ARCOBALENO/MERIDIANA
IMPIANTI SPORTIVI ITICS "SALVEMINI"
PALESTRA "GARIBALDI"
STADIO "U. NOBILE"
PISCINA COMUNALE "M. LUTHER KING"
IMPIANTI SPORTIVI PARROCCHIA DI CERETOLO
BOCCIOFILIA DI CERETOLO
CENTRO SPORTIVO E CAMPI GIOCO DI CERETOLO
PALESTRA "G. FINCO" E CAMPETTO CALCIO
CAMPETTO BASKET PARCO RODARI
IMPIANTI SPORTIVI "MARCONI"
PALESTRA G. S. RIALE
IMPIANTI SPORTIVI "GIARDINO FRESU"
IMPIANTI SPORTIVI SCUOLA " CIARI"
CAMPETTO BASKET "GIARDINO TOSCANINI"
CAMPETTO BEACH VOLLEY "LIDO"
CENTRO REMIERO "PICCININI"
IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTO "SCAPPI"
PISTA AUTOMODELLI
CAMPI TENNIS VILLAGGIO DELLO SPORT
PALAZZETTO "R. LUXEMBURG" VILLAGGIO DELLO SPORT
PALAZZETTO "CABRAL" VILLAGGIO DELLO SPORT
CAMPI CALCIO VILLAGGIO DELLO SPORT
CIRCUITO CICLISTICO "BALLESTRI" VILLAGGIO DELLO SPORT
CAMPETTO BASKET SAN BIAGIO
CAMPO CALCIO SAN BIAGIO

SASSO MARCONI

PALESTRA BORGONUOVO
PISTA PATTINAGGIO BORGONUOVO

BOLOGNA

CENTRO SPORTIVO BARCA

STRUTTURE SANITARIE

CASA DI CURA VILLA CHIARA

CASA DELLA SALUTE

CROCE ROSSA ITALIANA

AUSL 25 BOLOGNA SUD

STRUTTURE RICETTIVE PER CATEGORIE PROTETTE

CASA DI RIPOSO "VILLA FIORITA"

RESIDENZA PROTETTA "CASA DOLCE"

CASA DI RIPOSO "VILLA LETIZIA"

CASA DI RIPOSO "VILLA IRIS"

CASA DI RIPOSO "ARCADIA"

CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA"

CASA DI RIPOSO "VILLA MILLA"

VILLAGGIO SOLIDALE "VILLA MAGRI"

RESIDENZA PROTETTA SAN BIAGIO

SASSO MARCONI

CASA DI RIPOSO "VILLA EMMA"

CENTRO "MODIANO"

ZOLA PREDOSA

CENTRO SEMIRESIDENZIALE "ALLE QUERCE"

CENTRO RESIDENZIALE "CASA DI REMO"

BOLOGNA

CASA DI RIPOSO COMPLESSO "VILLA RANUZZI"

EDIFICI DI CULTO E ORATORI

CHIESA SANTA CROCE

PARROCCHIA SAN MARTINO

SERVIZI RELIGIOSI SANTA LUCIA - SUCCURSALE VIA LERCARO

CHIESA CRISTO RISORTO

CHIESA S. GIOVANNI BATTISTA

CHIESA SAN LUIGI

ORATORIO DI RIALE

CHIESA SS. ANTONIO E ANDREA

CHIESA SANTA LUCIA

EREMO DI TIZZANO

ORATORIO SAN BIAGIO

CHIESA SAN BIAGIO

CHIESA SANT'ANGELO - AREA SERVIZIO CANTAGALLO EST

SASSO MARCONI

CENACOLO MARIANO

BOLOGNA

CHIESA SAN GIOACCHINO

LUOGHI DI AGGREGAZIONE

CENTRO SOCIALE "EX VIVAIO FORESTALE" (del Comune di Bologna)
CASA PER LA PACE "FILANDA"
CENTRO SOCIALE CROCE
CENTRO SOCIALE 2 AGOSTO
EX MUNICIPIO
CASA PER L'AMBIENTE
PALAZZETTO DELLO SPORT "UNIPOLARENA"
CENTRO SOCIALE "LA VILLA DI MERIDIANA"
CENTRO SOCIALE GARIBALDI
CENTRO DIURNO "CA' MAZZETTI"
CENTRO GIOVANILE "ECO"
MUNICIPIO
SPAZIO "IL PUNTO"
CASA DELLA CONOSCENZA
TEATRO COMUNALE "L. BETTI"
CENTRO SOCIALE "CERETOL"O
CENTRO SOCIALE CERETOLO
CASA DELLA SOLIDARIETA'
CENTRO SOCIALE "VILLA DALL'OLIO"
CENTRO DIURNO "VILLA MAGRI"
ASSOCIAZIONE "AMICI DELL'ACQUEDOTTO"
CENTRO SOCIALE SAN BIAGIO

SASSO MARCONI

PARCO CILIEGI
GIARDINO GHANDI
PARCO CICLBILE
GIARDINO PADRE KOLBE
GIARDINO A. FRANK
CENTRO SOCIALE BORGONUOVO
MARAKENDA
CENTRO PARCO CARTIERA (?)

ZOLA PREDOSA

CASA DELLE ASSOCIAZIONI RIALE
CENTRO DIURNO RIALE

**REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE
LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO**

Approvato dal Consiglio comunale
con deliberazione n _____ del _____

INDICE

Art. 1	Ambito di applicazione	Pag. n. 3
Art. 2	Definizioni	Pag. n. 3
Art. 3	Obiettivi	Pag. n. 4
Art. 4	Procedure per il rilascio dell'etichetta su ogni apparecchio	Pag. n. 5
Art. 5	Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate	Pag. n. 6
Art. 6	Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco	Pag. n. 6
Art. 7	Orari di esercizio delle attività	Pag. n. 7
Art. 8	Modalità di esercizio dell'attività' e informazioni alla clientela	Pag. n. 7
Art. 9	Ulteriori misure di contenimento del fenomeno	Pag. n. 7
Art.10	Sanzioni	Pag. n. 8

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi d'azzardo leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali;
2. Sono oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
 - gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
 - sale bingo soggetto di autorizzazione ex art. 88 del TULPS;
 - i cd "corner scommesse";
 - I cd Centri di Trasmissione Dati (Legge 190/2014 art. 643 – 644).
3. Non sono oggetto del presente Regolamento:
 - i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio, quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società, lotterie a premio, nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
 - il tradizionale gioco della tombola, all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente;
 - i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione;
 - gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad € 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;

4. Non sono, altresì, oggetto del presente Regolamento i giochi definiti “proibiti” ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l’eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

Art. 2 **Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento di Esecuzione del TULPS: il Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l’esecuzione del TULPS;
- AAMS: l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
- Giochi leciti: quelli la cui installazione e offerta é consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente;
- Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro: gli apparecchi ed i congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS;
- AWP (Slot e New Slot): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera “a”, del TULPS;
- Video Lottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera “b”, del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 s.m.i. che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa, richiedono il rilascio di licenza del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
- Ticket redemption: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera “c bis” del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
- GAP: Gioco d’azzardo patologico;
- Spazi per il gioco con vincita in denaro: i luoghi pubblici o aperti al pubblico e i circoli privati in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi idonei per il gioco lecito;
- Negozio di gioco: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell’articolo 38, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006;
- Punto di gioco (“corner”): il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall’organizzazione, dalle attività e dall’impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell’art. 88 del TULPS;

- Centri di scommesse: Agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli: quelle di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169;
- Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato "Bingo": quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

Art. 3 Obiettivi

1. L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità, lo stato di salute psico-emotiva individuale; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco sui consumatori.
2. L'Amministrazione comunale, a tutela della salute pubblica, del benessere individuale e della comunità del proprio territorio, intende disincentivare il "gioco d'azzardo" e prevenirne la dipendenza patologica anche attraverso iniziative di educazione e di informazione nonché di interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio.
3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si riferiscono, in particolare, ai seguenti principi:
 - a) tutela dei minori;
 - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
 - c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto-segregazione dalla vita di relazione e affettiva;
 - d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
 - e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

Art. 4 Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate

1. L'apertura di nuove sale slot e sale scommesse e più in generale di attività dedicate al gioco d'azzardo lecito, è vincolata al rispetto delle specifiche norme del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale che regolamentano i locali con forte affluenza di persone e che sono finalizzate alla verifica della disponibilità di adeguati spazi di parcheggio pubblico e pertinenziale;

2. Gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono quelli previsti: dagli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della L.R. 5/2013 s.m.i.; i punti di raccolta delle scommesse (c.d. corner) di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 (*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.*); la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931 nonché dagli articoli 643 e 644 dalla Legge 190/2014
3. Il divieto previsto dall'art. 6, comma 2 bis, della L. R. n. 5 /2013 s.m.i., si applica sia alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse, sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio. Esso si applica altresì alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS ed equiparati;
4. Per "nuova installazione" si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono equiparati alla nuova installazione degli apparecchi ai sensi dell'art. 6, comma 2 ter, della L.R. n. 5/2013
 - a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
 - b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
 - c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività entro il limite massimo di 500 metri dai luoghi sensibili di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

Art. 5

Procedure per il monitoraggio degli apparecchi da gioco

1. L'Amministrazione comunale, al fine di monitorare le concessioni degli apparecchi da gioco e verificarne la scadenza, non rinnovabile dopo tale data ai sensi dell'articolo 6, comma 2 ter della L. R. n. 5/2013 s.m.i., prevede l'apposizione su ciascun apparecchio regolarmente presente all'interno dei singoli esercizi di un contrassegno che riporti il numero identificativo dello stesso, la data del collegamento alle reti telematiche e di scadenza della concessione.
2. Il contrassegno rilasciato e vidimato dall'Amministrazione stessa, deve essere posizionato sull'apparecchio da gioco in modo visibile ed accessibile ad eventuali sopralluoghi e controlli della Polizia Locale e/o di altri soggetti preposti al controllo.

Art. 6

Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

1. Come disposto dall'articolo 6, comma 2 bis della L. R. n. 5/2013 s.m.i. è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri, tale distanza dovrà essere calcolata secondo il criterio del percorso pedonale più breve;

2. La misurazione della distanza va effettuata sulla mappa dei luoghi sensibili allegata al presente Regolamento, tenendo conto dell'asse geometrico dei segmenti che formano il tracciato del percorso pedonale più breve che congiunge l'ingresso principale dell'unità immobiliare contenete gli apparecchi e l'ingresso principale al luogo sensibile. A tal fine la mappa dei luoghi sensibili individua i punti di accesso principale rispetto ai quali effettuare la misurazione.
3. La mancata esposizione del contrassegno su ogni apparecchio costituisce fattispecie punibile ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.
4. La mappa dei luoghi sensibili allegata al presente regolamento è redatta secondo i criteri stabiliti dalla LR 5/2013 s.m.i. e sarà oggetto di aggiornamento in relazione alle trasformazioni del tessuto urbano e agli atti di pianificazione urbanistica.

Art. 7

Orari di esercizio delle attività

1. L'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., Testo Unico degli Enti locali.

Art. 8

Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela

1. 1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:
 - a) l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
 - b) la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
 - c) l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
 - d) l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, e spagnolo e arabo, in caratteri chiaramente leggibili.
2. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

Art. 9

Ulteriori misure di contenimento del fenomeno

1. L'Amministrazione comunale e le Società controllate dalla stessa non procedono alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso

- l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
2. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione comunale, alla prima scadenza di legge non si procederà al rinnovo del contratto.
 3. Le società controllate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
 4. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno delle attività commerciali di cui al presente Regolamento.
 5. Non possono essere installati apparecchi da gioco nelle pertinenze delle attività che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri.
 6. Non possono essere installati apparecchi da gioco nei pubblici esercizi, esercizi commerciali ed attività temporanee, che si trovino ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, attivate nell'ambito delle manifestazioni pubbliche; analogamente non possono essere attivate sale temporanee dedicate al gioco, che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, nell'ambito di manifestazioni pubbliche.
 7. I nuovi esercizi commerciali, pubblici esercizi, ed altre attività all'interno dei quali possono essere installati apparecchi per il gioco dovranno produrre al Comune a corredo delle pratiche amministrative di apertura, trasferimento, ampliamento dell'attività un'autocertificazione attestante di essere ad una distanza superiore ai 500 metri dai luoghi sensibili nel caso in cui intendano installare apparecchi da gioco. Quanto sopra al fine di consentire agli organi preposti i controlli del caso e l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti anche in relazione al presente Regolamento.

Art. 10 **Sanzioni**

1. L'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento è garantita in via principale dalla Polizia Locale.
2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla L.R. 28 aprile 1984 n. 21, dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, dalla Legge Regionale 04 luglio 2013 n. 5 nonché dalle deliberazioni della Giunta comunale adottate ai sensi dell'art. 16 comma secondo della legge statale.
3. Nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme del presente regolamento consiste nel pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).
4. La Giunta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, stabilirà un diverso importo del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 comma 2 della L. 689/1981, differenziato rispetto all'effettiva gravità dei comportamenti vietati o prescritti.
5. Nel caso di distanza inferiore a 500 mt dai luoghi sensibili degli apparecchi da gioco verrà disposta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per ogni singolo apparecchio,

ferma restando la possibilità o il dovere di disporre la confisca amministrativa nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

6. Ogni altra sanzione penale accessoria o misura interdittiva avente ad oggetto l'esercizio ovvero i singoli apparecchi da gioco verranno disposte nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

Proposta N. 2018 / 783
Servizi educativi, scolastici e Sociali

OGGETTO: MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO" E ALLA MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI DEL TERRITORIO COMUNALE E DEI COMUNI LIMITROFI - APPROVAZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Il Responsabile di Servizio economico finanziario
BATTISTINI FABIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

Proposta N. 2018 / 783
Servizi educativi, scolastici e Sociali

OGGETTO: MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO" E ALLA MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI DEL TERRITORIO COMUNALE E DEI COMUNI LIMITROFI - APPROVAZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 81 del 18/10/2018

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 25/10/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 25/10/2018

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOLDRINI MATTEO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 81 del 18/10/2018

Certificato di Esecutività

Oggetto: MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO" E ALLA MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI DEL TERRITORIO COMUNALE E DEI COMUNI LIMITROFI - APPROVAZIONE..

Visto l'art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata in data 25/10/2018 è diventata esecutiva per decorrenza dei termini il 05/11/2018.

Casalecchio di Reno li, 05/11/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa GALLIANI RAFFAELLA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 81 del 18/10/2018

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 25/10/2018 al 09/11/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 12/11/2018

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DRAGONE DARIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)